



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 30 APRILE 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05

Oggetto: schema di convenzione per la gestione in forma associata della procedura di affidamento e dello svolgimento delle funzioni tecnico amministrative attinenti al controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2"

L'anno duemilaquattordici oggi trenta del mese di aprile , alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze consiliari.Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
3. STRATA Renato	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere		X
5. GHIO Riccardo	Consigliere	X	
6. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
8. MASSA Massimo	Consigliere		
9. MERETA Marco	Consigliere	X	
10. BESIO Eugenio	Consigliere		X
11. CARTASSO Roberta	Consigliere	X	
12. LANGE Luigi	Consigliere	X	
13. MASSARINO Davide	Consigliere		X
		10	3

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dr. Stefano Fedeli accertata la regolarità dell'Adunanza il **l'Ing. Bartolomeo Venzano** , in qualità di **Sindaco** e Presidente, dichiara aperta la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco circa la proposta di approvazione dello schema di convenzione per lam gestione in forma associata della procedura di affidamento e dello svolgimento delle funzioni tecnico – amministrative attinenti al controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale “Genova 2”, evidenziando come da oltre un anno, si siano svolte più riunioni sul tema, in considerazione della necessità che i Comuni individuati nell’ATM di cui al D. .M. 18 ottobre 2011.M. 18 ottobre 2011, debbano procedere all’individuazione di un capofila per procedere all’affidamento della nuova società di gestione della rete di distribuzione;

PREMESSO che, con il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, sono state dettate le norme comuni per il mercato interno del gas;

RICHIAMATI

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
- il D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato nel Decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, s.g., n. 74 del 31 marzo 2011, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, è stato stabilito tra l'altro:

- all'art. 2, comma 2, l'affidamento mediante gara unica del servizio di distribuzione del gas naturale, ad opera dei Comuni facenti parte di ciascuno dei 177 ambiti territoriali minimi (previsti dall'art. 1 ed elencati nell'Allegato 1) in cui è stato diviso il territorio nazionale;
- all'art. 3, comma 3, l'obbligo di espletamento delle gare uniche di ambito a partire dal 15 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) e, nel contempo, l'obbligo in capo al gestore uscente di *“proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”*;

-
DATO ATTO che, con D.M. 18 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 2011), sono stati determinati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, e che l'ambito “Genova 2” comprende i seguenti Comuni, tutti ricadenti nel territorio della Provincia di Genova: Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montaggio, Ne, Orero, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovigno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Sori, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli;

RICHIAMATO altresì il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 22 del 27 gennaio 2012, in vigore dall'11 febbraio 2012), recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, in base al quale:

- è stato previsto che i Comuni dell'ambito, qualora dell'ambito non faccia parte il Comune capoluogo di provincia, devono demandare ad un comune capofila, appositamente individuato, o alla Provincia o ad altro soggetto già istituito, il ruolo di stazione appaltante;
- per quanto concerne l'ambito “Genova 2”, le procedure di affidamento dovranno essere completate – come indicato nell'Allegato 1 al D.M. 226/2011 - entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 226/2011, vale a dire entro l'11 febbraio 2014;

DATO ATTO che, con il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013), all'art. 4 sono state introdotte nuove disposizioni in materia, prevedendo in particolare che:

- i suddetti termini sono stati ulteriormente prorogati di mesi quattro;
- è stato introdotto, per gli Ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia (tra cui il “Genova 2”), il principio di designazione della stazione appaltante mediante maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
- intervento sostitutivo della Regione, in caso di mancata attivazione dell'Ambito da parte dei Comuni che ne fanno parte;
- previsione di emanazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, finalizzate a facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale;

CONSIDERATO pertanto che, per formalizzare l'individuazione del Comune capofila e della stazione appaltante, necessita provvedere alla delega di funzioni nell'ambito delle forme associative previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i., vale a dire attraverso la forma della convenzione di cui all'art.30 del succitato D.Lgs.;

APPURATO che l'individuazione del Comune capofila e della stazione appaltante si rende necessaria, in quanto lo stesso, *“su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di*

bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito" (art. 1, comma 1, lett. m), D.M. 226/2011);

RILEVATO che oltretutto si deve evidenziare come, in base a quanto indicato dal summenzionato D.M. 226/2011: *"Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione del soggetto di cui al secondo periodo del comma 1,(Comune capofila) il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento di cui all'articolo 3. Negli altri casi, il ruolo di stazione appaltante e' svolto dal Comune capoluogo di provincia."* (art. 1, comma 3) *"Nel primo periodo di applicazione, qualora, trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo,(Comune capofila) o qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."* (art. 3, comma 1)

CONSTATATO che nei mesi scorsi sono state attivate, su iniziativa del Comune di Lavagna, alcune riunioni con i Comuni dell'ambito "Genova 2", volte a raggiungere un accordo sul Comune capofila, chiamato ad espletare le funzioni di Stazione appaltante, nonché ad esercitare le funzioni tecnico amministrative attinenti al controllo della gestione, durante il periodo di svolgimento del servizio, il tutto attraverso la forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che , in base alle succitate riunioni, anche a seguito dell'indisponibilità del Comune di Rapallo, si è convenuto che l'ente capofila debba essere individuato nel Comune di Chiavari, il quale si avvarrà, nell'ambito della gestione in forma associata della procedura di affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2", del supporto di personale dei principali Comuni contigui, nonché di specifiche professionalità esterne, nel rispetto del D.Lgs n. 165/2001 e delle norme di finanza pubblica, ove non strettamente rinvenibili nelle dotazioni organiche dei suddetti enti, in particolar modo per quanto concerne la fase di ricognizione degli impianti di ciascun Comune facente parte dell'ambito 2, da svolgere in contraddittorio con il concessionario uscente, atteso che le prese d'atto dovranno essere opportunamente ponderate, al fine di evitare i rischi di danno erariale e di aggravio tariffario a carico degli utenti; l'Ente capofila potrà avvalersi anche di appalti di servizi, di supporto per le funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., nonché dei vigenti Regolamenti comunali di disciplina dei contratti, nonché delle forniture e dei servizi in economia;

DATO ATTO che l'adesione alla presente convenzione costituisce un atto dovuto e necessario, in quanto gli eventuali oneri economici per l'attivazione di un commissariamento regionale sarebbero posti a carico dei Comuni inadempienti, e tenuto conto che, come già evidenziato nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 3, comma 1, del D.M. 226/2011, gli oneri di comunicazione in ordine al mancato accordo tra i Comuni dell'ambito 2 nei confronti della Regione Liguria spettano al Comune di Rapallo (nella sua qualità di ente con il maggior numero di abitanti);

ESAMINATO pertanto lo schema di convenzione composto da n. 10 articoli ed allegato al presente provvedimento per fare parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il suddetto schema di convenzione è quello risultante dalle verifiche compiute nel corso delle riunioni tra i Comuni aderenti dell'ambito territoriale "Genova 2", svoltesi presso il Comune di Rapallo in data 12 marzo 2013, 25 giugno 2013 e 1 agosto 2013;

RITENUTO di procedere alla sua approvazione in quanto la cooperazione tra Comuni consente di assicurare condizioni di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio ed al fine di aumentare il potere contrattuale nei confronti dei concessionari;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le materie di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;
- VISTO l'unito parere attestante la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e quivi integralmente riportati e trascritti, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata della procedura di affidamento e dello svolgimento delle funzioni tecnico amministrative attinenti al controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2", composta da n. 10 articoli.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la convenzione nel testo allegato alla presente convenzione, dando atto che potranno essere apportate in sede di sottoscrizione definitiva mere modifiche di dettaglio o correzione di errori materiali

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente atto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS DELL'AMBITO TERRITORIALE "GENOVA 2" TRAMITE GARA E IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DURANTE LA FASE DI SVOLGIMENTO DEL SUDETTO SERVIZIO

Le Amministrazioni Comunali di ...

PREMESSO che, con il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, sono state dettate le norme comuni per il mercato interno del gas;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo è tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;
- il D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale;

CONSIDERATO che, in base a quanto indicato nel Decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, s.g., n. 74 del 31 marzo 2011, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, è stato stabilito tra l'altro:

- all'art. 2, comma 2, l'affidamento mediante gara unica del servizio di distribuzione del gas naturale, ad opera dei Comuni facenti parte di ciascuno dei 177 ambiti territoriali minimi (previsti dall'art. 1 ed elencati nell'Allegato 1) in cui è stato diviso il territorio nazionale;
- all'art. 3, comma 3, l'obbligo di espletamento delle gare uniche di ambito a partire dal 15 aprile 2011 (data di entrata in vigore del D.M. suddetto) e, nel contempo, l'obbligo in capo al gestore uscente di "*proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento*";

DATO ATTO che, con D.M. 18 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 2011), sono stati determinati i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, e che l'ambito "Genova 2" comprende i seguenti Comuni, tutti ricadenti nel territorio della

Provincia di Genova: Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogorno, Coreglia Ligure, **Crocefieschi**, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montaggio, Ne, Orero, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Sestri Levante, Sori, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli (GE);

RICHIAMATO altresì il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 22 del 27 gennaio 2012, in vigore dall'11 febbraio 2012), recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in base al quale:

1. è stato previsto che i Comuni dell'ambito, qualora dell'ambito non faccia parte il Comune capoluogo di provincia, devono demandare ad un comune capofila, appositamente individuato, o alla Provincia o ad altro soggetto già istituito, il ruolo di stazione appaltante;

2. per quanto concerne l'ambito "Genova 2", le procedure di affidamento dovranno essere completate – come indicato nell'Allegato 1 al D.M. 226/2011 - entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 226/2011, vale a dire entro l'11 febbraio 2014;

RICHIAMATO altresì l'art. 4 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che, per formalizzare l'individuazione del Comune capofila, necessita provvedere alla delega di funzioni nell'ambito delle forme associative previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i., vale a dire attraverso la forma della convenzione di cui all'art. 30 del succitato D.Lgs.;

CHE l'individuazione del Comune capofila si rende necessaria, in quanto lo stesso, "*su delega degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la responsabilità di bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito*" (art. 1, comma 1, lett. m), D.M. 226/2011);

Sottoscrivono la seguente "Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione gas dell'ambito territoriale "Genova 2" tramite gara e il controllo della gestione durante la fase di svolgimento del suddetto servizio";

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente Convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata fra i Comuni sottoscrittori tutte le procedure necessarie per la gestione in forma associata della procedura di affidamento e dello svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti al controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2", della gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito territoriale "Genova 2", come previsto dalle leggi vigenti.

Con il presente accordo si intende assicurare condizioni di efficienza, efficacia ed economicità attraverso la cooperazione fra più Comuni, unendo le forze nel rispetto dei principi di collaborazione e sussidiarietà.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA

Il Comune di CHIAVARI viene individuato dagli altri Comuni ad esercitare, quale Comune capofila, le funzioni

connesse al servizio indicato nella presente convenzione e opera in luogo e per conto dei Comuni stessi.

Per lo scopo di cui al comma precedente, il Comune capofila dovrà esaminare i documenti concessori agli atti

degli altri Comuni e chiedere, se necessario, alle società concessionarie uscenti i documenti mancanti.

In particolare dovranno essere sviluppate le seguenti attività:

- a) ricostruzione dello stato di consistenza degli impianti;
- b) determinazione del criterio di valutazione degli impianti;
- c) determinazione del rimborso spettante al gestore uscente per il riscatto degli impianti;
- d) stesura del piano degli investimenti da effettuarsi sugli impianti e del conseguente ammortamento;
- e) stesura della documentazione necessaria allo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- f) svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- g) ogni altra attività si rendesse necessaria per il pieno conseguimento degli scopi del presente accordo.

Il Comune di CHIAVARI:

1. individuerà fra il proprio personale il Responsabile Unico del Procedimento al quale assegnare le

responsabilità degli adempimenti previsti dalla presente convenzione;

2. costituirà, nell'ambito del proprio sistema organizzativo aziendale, un apposito ufficio finalizzato allo svolgimento dei suddetti adempimenti (Segreteria Tecnica Gas – Genova 2), alle dipendenze del Dirigente della Ripartizione Tecnica, il quale garantirà il ruolo di raccordo con tutti i Comuni facenti parte dell'ambito, anche ai fini della fase del controllo della gestione dell'intero servizio;

3. si avvarrà inoltre del proprio personale operante presso altre Ripartizioni dell'ente, ai fini dello svolgimento e attivazione di attività e interventi direttamente correlati agli adempimenti previsti dalla presente convenzione;

4. comunicherà ai Comuni convenzionati le modalità con le quali potranno essere consultati, anche mediante l'utilizzo di un'apposita sezione riservata del sito web istituzionale www.comune.chiavari.ge.it, i documenti di gara predisposti;

5. gestirà tutti i rapporti ed eserciterà tutti i diritti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e sarà comunque titolare di tutti i poteri di vigilanza e controllo durante l'attività di gestione, previsti dalle vigenti normative in materia, nei confronti del soggetto aggiudicatario del servizio di distribuzione, nell'interesse proprio e dei Comuni convenzionati che collaboreranno all'attività di vigilanza mediante proprie risorse umane ed economiche.

I sottoscrittori si impegnano a collaborare con il Comune di CHIAVARI fornendo tempestivamente ogni informazione e/o documento necessario.

ARTICOLO 3 - REFERENTI DELLA CONVENZIONE

I referenti di indirizzo della presente convenzione sono i Sindaci o loro delegati che si riuniranno in conferenza ogni qualvolta ritenuto necessario.

I referenti esecutivi della presente convenzione sono i Dirigenti, i funzionari o dipendenti comunali segnalati dai singoli Comuni (in misura di 1 per ogni Comune) entro giorni 15 dalla sottoscrizione.

I referenti esecutivi coadiuvano l'Ente Capofila comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI FINANZIARI

Il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara verrà determinato secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 407/2012/R/GAS in data 11 ottobre 2012.

Gli oneri, a carico del gestore aggiudicatario, da riconoscere agli enti locali concedenti e/o ai proprietari degli impianti sono determinati e ripartiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2011.

ARTICOLO 5 - DURATA

La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e cesserà di produrre effetti a seguito dell'avvenuta conclusione del periodo di gestione del servizio in forma associata, prevedendo a tal fine un periodo congiunto di ulteriori mesi 6 (sei), necessari per l'espletamento della nuova procedura di gara.

ARTICOLO 6 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni ricevute saranno dall'Ente Capofila gestite ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Ciascun Ente in qualità di titolare del trattamento, e per esso il Sindaco, legale rappresentante, individua i responsabili del trattamento e gli incaricati per le funzioni di competenza, autorizzando al contempo il Comune di CHIAVARI al trattamento dei dati in conseguenza della gestione associata. Il Comune di CHIAVARI, nella persona del sindaco, individua al suo interno i responsabili e gli incaricati del trattamento anche dei dati di pertinenza dei Comuni aderenti.

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Nel caso in cui tale composizione non fosse possibile, permane la competenza della Giurisdizione Ordinaria o Amministrativa, secondo le regole vigenti.

ARTICOLO 8 - MANCATA ADESIONE

In caso di mancata adesione alla presente convenzione, da parte di uno o più Comuni facenti parte dell'ambito, entro il termine indicato dal legislatore, il Comune di RAPALLO (in quanto individuato espressamente dal D.M. n. 226/2001) trasmette alla Regione la relazione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.M. n. 226/2001, comprensiva della richiesta di intervento sostitutivo prevista dall'art. 3 del suddetto D.M..

Gli oneri di spesa relativi ai Commissari ad acta si intendono esclusivamente a carico dei Comuni inadempienti.

ARTICOLO 9 - VIGILANZA

La Vigilanza sull'esecuzione della Convenzione è attribuita alla Conferenza dei Sindaci degli enti sottoscrittori.

ARTICOLO 10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio a successivi accordi tra i Sindaci dei Comuni sottoscrittori.

Letta, condivisa e sottoscritta